

COMUNE DI VITULAZIO
(Provincia di Caserta)

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 25 del 22/06/2023

Parere sulla Proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale” sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività (PIAO) 2023-2025, con contestuale verifica delle eccedenze del personale”

L'anno 2023 il giorno 22 del mese di giugno, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Vitulazio, dott.ssa Patrizia Maffei, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 21/12/2022

Ricevuta

in data 22/06/2023, tramite posta elettronica certificata, la richiesta di esprimere nuovo parere di competenza in merito alla proposta di Giunta Comunale avente ad oggetto “Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale” sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività (PIAO) 2023-2025, resosi necessario a seguito di modifiche al fabbisogno apportate in seguito al cambio di amministrazione

Visti

- l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia”*;

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;

- l'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, che ha introdotto il comma 557-
quater alla Legge 296/2006, che dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno, ora pareggio di bilancio, assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e stabilisce che il mancato rispetto di detto comma implica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 1122/2008 convertito con Legge n. 133/2008;

- l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997, secondo cui al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 482/1968;

- gli artt. 6, 6-ter e 35 del D.lgs. 165/2001;

- il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", nonché la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 13.5.2020 (G.U. 11.9.2020), contenenti la disciplina applicativa e di dettaglio del suddetto art. 33;

- il D.lgs. 267/2000;

- lo Statuto Comunale;

Visto altresì, il Decreto 08.05.2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018 e integrate in data 02/08/2022;

Esaminato

il documento sezione 3.3: "Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, i prospetti di calcolo in esso contenuti, il Piano occupazionale, inviati dall'Ente;

Preso atto

che il Comune ha previsto per l'anno:

2023

- L'assunzione di n. 1 Istruttore amministrativo e n. 1 Istruttore di vigilanza, cat. C, a tempo indeterminato – part-time 18 ore, costo totale € 32.737,39;
- L'assunzione di Funzionario socio assistenziale -Assistente sociale, cat. D, a tempo indeterminato, part-time, 18 ore (mediante risorse stabilite dall' art. 1, comma 792, della legge 178/2020, che ha provveduto ad incrementare la dotazione del FSC (fondo di solidarietà comunale), costo di € 16.692,97, tale importo non rientra nella spesa complessiva per il personale;
- La cessazione di n. 1 Istruttore Amministrativo - Area I Amministrativa;
- La cessazione di n. 1 Operatore Tecnico esperto - Area IV Urbanistica e territorio;

trasformazione di rapporti da part time a full time:

- La trasformazione f.t. da 34 a 36 ore settimanali di n. 2 operatore tecnico esperto, cat. B, pos. ec. B1, € 4.531,15;
- La trasformazione f.t. da 30 a 36 ore settimanali di n. 1 istruttore vigilanza, cat. C, pos. ec. C2, € 7.398,27;
- La trasformazione f.t. da 32 a 36 ore settimanali di n. 1 istruttore amministrativo, cat. C, pos. ec. C2, € 4.325,00;

- La trasformazione f.t. da 32 a 36 ore settimanali di n. 1 istruttore tecnico, cat. C, pos. ec. C3, € 4.438,01;
- La trasformazione f.t. da 24 a 36 ore settimanali di n. 1 istruttore vigilanza, cat. C, pos. ec. C1, € 11.356,23;

2024

- L'assunzione di n. 1 Funzionario Tecnico, cat. D, assunzione a tempo pieno e indeterminato per € 35.557,64;
- L'assunzione di n. 1 Istruttore amministrativo, cat. D, assunzione p.t. 18 ore e indeterminato per € 16.368,70;
- La cessazione di n. 1 Operatore Tecnico esperto- Area I Amministrativa;

2025

- L'assunzione di n. 1 Funzionario polizia locale, cat. D, pos. ec D1, assunzione a tempo indeterminato e parziale 18 ore;

per l'anno 2025 non sono previste cessazioni di personale.

Che l'incremento totale di spesa previsto è pari a € 134.491,21.

Il piano prevede per l'anno 2023 inoltre assunzioni a tempo determinato:

- di n. 1 funzionario tecnico a tempo pieno e determinato mediante procedura ex art. 110, co. 1, d.lgs. n. 267/2000 con costo complessivo pari a € 35.557,64;
- (Ufficio Di Staff) n. 2 unità con profilo istruttore amministrativo a tempo pieno e determinato n. 36 ore settimanali per un totale di costo di € 65.474,78.

Premesso che

- per quanto attiene alle assunzioni a tempo determinato e comunque i rapporti di lavoro flessibile, disciplinate dall'art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, che prevede che i comuni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Qualora, pertanto, ne ricorrano i presupposti (esempio temporaneità dovuta ad afflussi turistici, introduzioni di nuovi servizi o nuove tecnologie non fronteggiabili con il personale in servizio), le amministrazioni devono dare priorità al personale presente nelle proprie graduatorie a tempo indeterminato, ricorrendo nel caso anche agli idonei di altre graduatorie a tempo indeterminato di altri Comuni, previo accordo con gli stessi. In ogni caso per i rapporti di lavoro a tempo determinato superiori a 12 mesi le attuali disposizioni legislative prevedono - fermo restando la verifica dei vincoli assunzionali nel rispetto del patto di stabilità interno- che prima di attivare procedure concorsuali, scorrimenti di graduatorie o avviamenti dalle liste di collocamento, sono tenute ad espletare le procedure di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001;
- che le assunzioni del personale in staff di cui all'art. 90 del TUEL rientrano tra le assunzioni a tempo determinato e pertanto sono soggette all'art. 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, in materia rispetto del limite di spesa del personale flessibile;

che come indicato nella proposta:

- *l'art.90 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali demanda al regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi la possibilità di prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato ai quali si applica il CCNL del personale degli Enti Locali;*
- *il comma 3 del medesimo art. 90 conferisce la possibilità agli Enti, con provvedimento motivato della giunta, di sostituire, al personale assunto a tempo determinato, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi con un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale;*
- *l'art. 13 bis del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi del comune di Vitulazio prevede: "Ai sensi dell'art. 90, D.Lgs. 267/2000, con deliberazione della Giunta comunale possono essere costituiti uffici di staff alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli assessori per coadiuvare gli organi di governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo di loro competenza";*

Considerato

- che la consistenza del personale alla data del 31.12.2022 è di n. 14 unità;
- che l'Ente non è in dissesto né versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del D.Lgs. n. 267/200;

Preso atto

che l'Ente ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate, con esito negativo;

Verificato

- che il Comune di Vitulazio, in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, al D.M. 17/03/2020, registra un rapporto tra spesa del personale anno 2021 e media delle entrate correnti dell'ultimo triennio al netto del FCDE, pari a 18,18%;
- che con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente (comune tra i 5000 e i 9999 abitanti) la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 dell'art. 4 è pari al 26,90%, e quella prevista in Tabella 3 dell'art. 6 è pari a 30,90%;
- che, dunque, l'Ente si colloca al di sotto del valore soglia del 26,90% della Tabella 1;
- che ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto 17/03/2020, a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni

dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica, pertanto l'incremento teorico disponibile è il seguente € 357.321,27;

- che il richiamato D.M. 17 marzo 2020 prevede inoltre, per i suddetti comuni, una disciplina transitoria in base alla quale, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore ad ulteriori valori percentuali indicati nella Tabella 2 del medesimo DM., pertanto l'incremento effettivo possibile per nuove assunzioni è pari a € 200.066,64;

- che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1 comma 557, della L. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014 (€ 893.947,68);

- che il limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 31/05/2010 riferito all'anno 2009, pari a € 203.480,17, è rispettato;

- che, in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito;

- che l'Ente ha rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, e ha provveduto alla trasmissione di questi documenti alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. 113/2016);

Alla luce delle considerazioni che precedono

Attesta

che il documento predisposto da questo ente quale sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), è rispondente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati.

ESPRIME

Parere favorevole all'adozione della proposta di deliberazione.

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Patrizia Maffei
(firmato digitalmente)